

Roma, 23 luglio 2021

## **A tutti i Clienti**

Loro Indirizzi elettronici

**OGGETTO: Conversione in Legge del Decreto “Sostegni bis” – sintesi delle principali disposizioni.**

*Gentilissimo Cliente,*

nella giornata di ieri, 22 luglio, il Senato, rinnovando la fiducia al Governo, ha definitivamente approvato il disegno di legge di conversione del D.L. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni bis”), in cui sono confluite anche le previsioni del D.L. 99/2021.

Il testo è ora atteso in Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore delle disposizioni.

Vi preghiamo di segnalarci ogni necessità di approfondimento.

Cordiali saluti,

*Alessandro Zadotti*

Tra le novità più attese va sicuramente citata la proroga dei versamenti prevista per i soggetti Isa.

L'articolo 9 ter D.L. 73/2021, così come risultante a seguito della conversione in legge, esclude, per i c.d. "soggetti Isa", l'applicazione della maggiorazione dello 0,40 % per i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, Irap e Iva che scadono dal 30.06.2021 al 31.08.2021, se effettuati entro il 15.09.2021.

Questo significa, quindi, che non sarà possibile effettuare il versamento entro il 15.10.2021 con la maggiorazione dello 0,4%.

La nuova disposizione si applica anche ai soggetti per i quali operano cause di esclusione Isa, compresi i contribuenti forfettari, nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 Tuir.

Potranno essere dunque pagate entro il prossimo 15.09.2021, senza alcuna maggiorazione, l'Irpef e le addizionali comunali e regionali; l'Ires; l'Irap; l'imposta sostitutiva prevista per i minimi e i forfettari; l'imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni d'impresa; la cedolare secca; l'ivie e l'ivafe; saldo Iva 2020 maggiorato dell'1,6% (ovvero dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese dal 16.03.2021 al 30.06.2021); il diritto annuale delle Camere di Commercio; saldo e primo acconto dei contributi Inps artigiani, commercianti e gestione separata (si ricorda, tuttavia, che, con il messaggio Inps n. 2418 del 25.06.2021 sono stati sospesi i termini per il versamento del primo acconto 2021 dei contributi Inps dovuti da artigiani, commercianti e soggetti iscritti alla gestione separata interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali).

Non trova invece applicazione il maggior termine del 15.09.2021 ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni. Sul punto giova tuttavia evidenziare che la legge di conversione ha previsto, all'articolo 13, comma 4-bis, una riapertura dei termini (fino al 15.11.2021) per la redazione e l'asseveramento della perizia di stima e per il versamento dell'imposta sostitutiva.

Di seguito si richiamano, in un prospetto di sintesi, le altre novità introdotte.

<p><b>Nuove scadenze per rottamazione ter e saldo e stralcio</b></p>	<p>È prevista una <b>modifica ai termini di versamento</b>, che, in forza del nuovo <b>articolo 1-sexies</b>, sono così individuati:</p> <p>a) entro il <b>31 luglio 2021</b> (ovvero il 2 agosto, cadendo il 31 luglio di sabato), relativamente alle <b>rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020</b>;</p> <p>b) entro il <b>31 agosto 2021</b>, relativamente alla rata in scadenza il <b>31 maggio 2020</b>;</p> <p>c) entro il <b>30 settembre 2021</b>, relativamente alla rata in scadenza il <b>31 luglio 2020</b>;</p> <p>d) entro il <b>31 ottobre 2021</b>, relativamente alla rata in scadenza il <b>30 novembre 2020</b>;</p> <p>e) entro il <b>30 novembre 2021</b>, relativamente alle <b>rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021</b>.</p>
<p><b>Detassazione contributi anti-Covid e novità per il prospetto degli Aiuti di Stato in dichiarazione</b></p>	<p>Viene abrogato l'<a href="#">articolo 10-bis, comma 2, D.L. 137/2020</a>, in forza del quale la <b>detassazione dei contributi anti-Covid</b> si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla <b>comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19"</b>. Questa modifica <b>incide sulla corretta compilazione del prospetto Aiuti di Stato</b> del quadro RS del Modello Redditi, essendo prevedibile l'<b>eliminazione del codice 24</b> da indicare nel rigo RS401. Alle medesime conclusioni si dovrebbe poi giungere ai fini della compilazione del <b>quadro IS del modello Irap</b> (a perdere rilevanza, in questo caso, dovrebbe essere il <b>codice 8</b>).</p>
<p><b>Esenzione Imu per i locatori con blocco degli sfratti</b></p>	<p>Alle <b>persone fisiche</b> che possiedono un <b>immobile concesso in locazione a uso abitativo</b>, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una <b>convalida di sfratto per morosità</b>, la cui <b>esecuzione è stata sospesa</b> in forza delle disposizioni anti-Covid, è riconosciuta l'<b>esenzione Imu per l'anno 2021</b>.</p>

<p>Sospensione del programma “cashback” e credito d’imposta POS</p>	<p>Trovano accoglimento, nell’ambito del provvedimento in esame, le previsioni del <b>D.L. 99/2021</b> con le quali era stato <b>sospeso il cashback</b> ed erano stati <b>potenziati i crediti d’imposta per l’utilizzo e l’acquisto dei Pos</b>. Tra l’altro, <b>nel periodo tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022</b> viene portato al <b>100% delle commissioni</b>, il <b>credito d’imposta</b> per gli esercenti che effettuano <b>cessioni di beni o prestazioni di servizi</b> nei confronti dei <b>consumatori finali</b>, e che adottano <b>strumenti di pagamento elettronico collegati</b> agli strumenti di cui all’<b>articolo 2, comma 3, D.Lgs. 127/2015</b> (ovvero i <b>registratori telematici che consentono la trasmissione telematica dei corrispettivi</b>), ovvero <b>strumenti di pagamento evoluto</b> di cui al comma 5-bis del citato articolo. Per approfondimenti si rinvia al contributo <b>“Nuovi crediti d’imposta per l’utilizzo e l’acquisto di Pos”</b></p>
<p>Contributo a fondo perduto per i soggetti con ricavi superiori a 10 milioni di euro (fino a 15 milioni di euro) e per i titolari di reddito agrario</p>	<p>Viene introdotto un nuovo comma, il <b>30-bis</b>, all’<b>articolo 1 D.L. 73/2021</b>, con il quale si riconosce un <b>contributo a fondo perduto</b> ai soggetti con <b>ricavi nel secondo periodo d’imposta anteriore</b> a quello di entrata in vigore della legge di conversione (<b>2019</b>, per i soggetti solari) <b>superiori a 10 milioni di euro</b>, ma comunque non superiori a 15 milioni di euro. Sono previste <b>tre diverse modalità di calcolo</b>. Lo stesso contributo a fondo perduto è esteso anche ai <b>titolari di reddito agrario</b> ai sensi dell’<b>articolo 32 Tuir</b>.</p>
<p>Contributi per i settori del <i>wedding</i>, dell’intrattenimento e dell’HORECA (<i>Hotellerie – Restaurant – Catering</i>)</p>	<p>È prevista l’erogazione di <b>contributi a fondo perduto</b> alle imprese operanti nei <b>settori del <i>wedding</i>, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’<i>Hotellerie – Restaurant – Catering</i></b>. La definizione dei criteri e delle modalità di applicazione della nuova disposizione è lasciata ad un <b>apposito decreto del Mef</b>, da emanare <b>entro 60 giorni</b> dall’entrata in vigore della legge di conversione.</p>

<p><b>Credito d'imposta locazioni esteso alle attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni</b></p>	<p>Il <b>credito d'imposta locazioni</b> spetta anche alle <b>imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni</b> di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, in relazione ai <b>canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021</b>, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia <b>inferiore almeno del 30%</b> rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta, anche in assenza di calo del fatturato, ai soggetti che <b>hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019</b>. A queste imprese il <b>credito d'imposta</b> spetta nelle misure del <b>40%</b> (contratti di locazione, leasing, concessione di immobili a uso non abitativo) e del <b>20%</b> (contratti di affitto d'azienda o contratti di servizi a prestazioni complesse).</p>
<p><b>Credito d'imposta sanificazione per i b&amp;b</b></p>	<p>Tra i potenziali beneficiari del <b>credito d'imposta sanificazioni</b> riproposto dal Decreto Sostegni-bis rientrano anche i <b>B&amp;B non muniti di codice identificativo regionale</b>, ma che <b>autocertificano lo svolgimento dell'attività ricettiva</b>.</p>